



DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

DATA: 30/06/2014
DELIBERA N. 189

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA AREA VASTA EMILIA CENTRALE PER APPLICAZIONE REGOLAMENTO APPALTI DPR.207/2010 RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DI CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

« Premesso che:

· il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163" recante "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" all'art. 297 e segg. disciplina l'esecuzione del contratto, nonché il direttore dell'esecuzione, ovvero quel soggetto/i che diverso/i dal responsabile del procedimento che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;

· tale disciplina normativa interviene su diversi aspetti che ineriscono il percorso complessivo degli appalti e coinvolgono funzioni, responsabilità e attività che sono affidate a varie strutture aziendali, oltre a quelle che hanno lo specifico compito di gestire e coordinare le procedure di appalto;

Preso atto che in questi anni si è assistito a una parziale e diversa applicazione delle norme da parte delle Aziende dell'Area Vasta Emilia Centrale, in base alla diversa organizzazione ed alla presenza di personale adeguato alla prestazione da eseguire;

Considerato opportuno e necessario fornire indicazioni operative omogenee all'interno delle suddette Aziende, quale naturale conseguenza del criterio di omogeneità e coordinamento della attività che sottende alle logiche di Area Vasta;

Considerato inoltre che il Coordinamento dei Provveditori di AVEC ha elaborato una proposta di disciplina interna applicativa della materia al fine di omogeneizzare il comportamento della funzione "Acquisti" all'interno delle Aziende sanitarie che si è sostanziata in una proposta di "Linee guida del Direttore dell'Esecuzione" da adottarsi da ciascuna azienda di AVEC;

Preso altresì atto che il Collegio Tecnico dei Direttori Amministrativi di AVEC ha approvato, nella seduta del 9 aprile u.s., le suddette Linee Guida sulle competenze e attività del Direttore dell'Esecuzione, linee guida che riportano in maniera organica, coordinata ed operativa le norme applicabili per l'esecuzione dei contratti relativi a forniture e servizi.

Dato atto:

- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza; »

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE proponente;

Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell'art. 3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere favorevole;

DELIBERA

1) di approvare le "Linee Guida per l'applicazione Regolamento appalti ex DPR 207/2010 relativamente all'esecuzione di contratti per forniture e servizi" allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della L.241/90 è la Dott.ssa Monica Pertili, Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica Economale;

3) di inserire la presente delibera, completa di allegati, sul sito internet istituzionale;

4) di trasmettere copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai Distretti/Dipartimenti/UUOO gestori di contratti per forniture e servizi.

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo SALTARI)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Paola BARDASI)**

**IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro MARABINI)**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)**



DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

INVIATA:

- AL COLLEGIO SINDACALE in data **08/07/2014**
- ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE in data _____
- ALLA GIUNTA REGIONALE in data _____

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA'

In pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell'Azienda USL di Ferrara dal **08/07/2014** per 15 gg. consecutivi

- La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n. 50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data _____ (decorsi i termini di cui all'art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _____ atto n. _____
- NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)**

AVEC

**LINEE GUIDA PER APPLICAZIONE REGOLAMENTO APPALTI EX DPR 207/2010
RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DI CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI**

PREMESSA

Il DPR n.207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163" recante "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alla Direttiva 2004/17 CE e 2004/18 CE", agli artt. dal 297 al 325 disciplina l'esecuzione dei contratti relativi a forniture e servizi nei settori ordinari.

Dato atto della peculiarità del sistema degli appalti all'interno delle Aziende sanitarie rispetto alle altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a

- elevata diversificazione merceologica dei prodotti e dei servizi che si vanno ad acquistare
- elevato numero di contratti vigenti contemporaneamente
- prodotti e servizi oggetto di acquisizione caratterizzati, per la loro destinazione d'uso, da una forte componente tecnica in un contesto particolarmente critico al momento del loro utilizzo a favore dell'utenza
- forte interdisciplinarietà e complessità tecnica nei percorsi di gara
- presenza di un'organizzazione molto articolata di una suddivisione di competenze e responsabilità all'interno di servizi previsti e regolamentati dagli Atti aziendali.

Ritenuto quindi opportuno fornire indicazioni operative omogenee all'interno delle Aziende di Area Vasta Emilia Centrale per dare concreta applicazione alle disposizioni normative, che tengano conto di quanto sopra rilevato e al contempo perseguano soluzioni operative orientate a modelli di semplificazione.

Direttore dell'esecuzione del contratto

Art. 300 D.P.R. 207/ 2010: Direttore dell'esecuzione del contratto

L'art. 300 del Regolamento definisce la figura del Direttore dell'esecuzione del contratto (DE), che ha il compito di verificare il regolare andamento contrattuale da parte dell'esecutore. Negli appalti per forniture e servizi può coincidere con il responsabile del procedimento (RUP), salva diversa indicazione della stazione appaltante. Il Direttore dell'esecuzione deve tuttavia essere persona diversa dal RUP nei seguenti casi:

- per contratti di importo superiore a Euro 500.000
- per contratti particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, ovvero che richiedono l'apporto di pluralità di competenze, ovvero caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità

In questa ultima ipotesi il Direttore dell'esecuzione può nominare uno o più assistenti a cui affidare una o più competenze del Direttore stesso.

Può altresì essere conferito l'incarico a soggetti esterni in caso di carenza in organico di adeguate professionalità accertata dal RUP.



Art. 301: Compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto

Il DE provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, verificando che le attività siano rese in conformità al contratto.

Applicazione operativa

Il processo degli acquisti di beni e servizi produce i propri effetti su varie strutture e servizi aziendali; i contratti stipulati dai servizi preposti agli acquisti sono infatti utilizzati dalle diverse articolazioni aziendali per soddisfare i fabbisogni per il loro funzionamento e le più generali esigenze dell'utenza.

Nell'ambito delle attuali organizzazioni aziendali, tenuto conto degli atti che regolamentano il loro funzionamento, **si stabilisce che il Direttore dell'esecuzione del contratto sia individuato nel Direttore del Dipartimento/Servizio/ Unità Operativa** che:

- a) è preposto alla gestione di quel contratto per funzioni specifiche attribuite all'interno dell'organizzazione complessiva dell'azienda sanitaria
- b) oppure perché se ne avvale per la propria attività

Può **ricoprire l'incarico di DE anche un soggetto diverso appartenente alla medesima articolazione organizzativa, in accordo con il relativo responsabile**, in relazione alle attribuzioni funzionali interne a ciascuna struttura e alla sua attinenza con l'oggetto contrattuale.

Nei casi previsti dalla norma è sempre possibile individuare anche uno o più assistenti del DE.

Il DE è quindi individuato di norma tra soggetti interni all'Azienda o eventualmente alle Aziende di AVEC per gare interaziendali.; per forniture/servizi su più Aziende è necessario individuare un DE per Azienda

La facoltà di incaricare soggetti esterni nella funzione di DE riveste pertanto carattere di assoluta eccezionalità in seguito a valutazioni da svolgere sul singolo contratto qualora sia incontrovertibile la carenza di personale interno che abbia le competenze tecniche adeguate al ruolo.

Per le peculiari caratteristiche dei contratti stipulati dalle Aziende sanitarie, le funzioni del Responsabile del Procedimento **possono non coincidere** con quelle del Direttore dell'esecuzione anche in presenza di importi contrattuali inferiori a Euro 500.000.

Il DE viene individuato **di norma** al momento dell'atto di aggiudicazione definitiva o, al più tardi, nel momento in cui si stipula il contratto con le diverse forme previste dal Codice Appalti secondo le modalità definite dalle articolazioni organizzative di ogni Azienda.

Sulla base dell'individuazione proposta dal RUP, il Dirigente Responsabile del servizio deputato all'espletamento della procedura provvederà a formalizzare la nomina e a portarla a conoscenza dell'interessato e dell'appaltatore.

Qualora RUP e Dirigente responsabile coincidano si procede alla diretta individuazione da parte di quest'ultimo.

In ogni caso si ritiene opportuno un preventivo coinvolgimento del responsabile dell'Unità organizzativa per la nomina del Direttore dell'Esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione inoltre, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 del Codice dei contratti pubblici e al comunicato dell'AVCP del 4 aprile 2008, dovrà assicurare la trasmissione delle informazioni e dei dati al sistema SITAR della Regione Emilia-Romagna per le seguenti fasi del processo di approvvigionamento:

- fase iniziale di esecuzione del contratto
- fase di esecuzione ed avanzamento del contratto
- fase di conclusione del contratto
- fase di collaudo

Esecuzione del contratto e contabilità

Art. 302 Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto

L'art. 302 prevede che quando il contratto è divenuto efficace, il RUP autorizza il DE **a dare avvio all'esecuzione della prestazione.**

Applicazione

Si ritiene che debba essere formalizzata l'autorizzazione all'avvio della prestazione con riferimento ai contratti di servizi o per forniture di attrezzature che richiedono tempi di consegna solitamente ben definiti.

Per i contratti di fornitura di materiale di consumo ogni Azienda adotterà forme semplificate di comunicazione dell'avvio della prestazione (es. inviando per conoscenza comunicazione di aggiudicazione anche al DE ecc.)

Art. 303 Avvio dell'esecuzione del contratto

L'art. 303 stabilisce che il capitolato speciale o altro documento di gara possa prevedere che il DE rediga apposito **verbale di avvio dell'esecuzione del contratto** in contraddittorio con l'esecutore.

Detto verbale (art. 304) deve contenere:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attività
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla stazione appaltante
- c) la dichiarazione che negli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.

Il verbale è redatto in duplice copia sottoscritto da DE ed esecutore il quale, in tale sede, può fare valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi.

Applicazione

Per favorire la snellezza dei procedimenti e la loro semplificazione, stante la facoltà dell'adempimento in questione, si stabilisce che **non si proceda** in presenza di contratti di fornitura di materiale di consumo.

Per le altre tipologie contrattuali la redazione del verbale **potrà** essere prevista in relazione alla specificità delle prestazioni che si dovranno espletare (es. fornitura di attrezzature/arredi con lavori di installazione o per l'avvio di servizi le cui caratteristiche rendano opportuna una definizione dei requisiti richiesti nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto così come richiamati al paragrafo precedente).

Art. 307 Contabilità e pagamenti

L'art. 307 del Regolamento prevede che la **contabilità dei contratti sia predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante**, pertanto ciascuna Azienda potrà mantenere invariata l'attuale organizzazione.

Tuttavia viene specificato che **i pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del DE, confermato dal RUP, della prestazione effettuata** rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Verifica di conformità

Art. 312 Oggetto delle attività di verifica di conformità

L'art. 312 disciplina le modalità di esecuzione delle **verifiche di conformità** dirette a certificare che le prestazioni effettuate siano state svolte a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale e per accertare i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Nel caso in cui non sia possibile la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, la norma prevede la **possibilità di effettuare controlli a campione**.

E' possibile altresì individuare forme di verifica semplificate facendo ricorso alle certificazioni di qualità ovvero a documentazioni di tipo analogo attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

La **verifica di conformità è avviata entro 20 giorni** (art.313) dall'ultimazione della prestazione ovvero entro diverso termine stabilito dal contratto.

La **verifica di conformità in corso d'opera** è obbligatoria sia in caso di particolari tipologie di beni (es. beni deperibili), sia nelle forniture e servizi a carattere continuativo, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

Applicazione

In applicazione dell'art. 307 e dell'art. 312, per favorire la semplificazione e la celerità procedurale, pur nel sostanziale rispetto della norma, le attestazioni di verifica di conformità potranno essere effettuate come segue:

per gli appalti di forniture a prestazioni continuative (es. somministrazione, servizi, ecc.), per i quali non è possibile operare la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni, **le verifiche**

potranno avvenire di norma con cadenza trimestrale o semestrale, a seconda della durata del contratto.

Saranno poi formalizzate mediante scambio di corrispondenza tra i servizi deputati agli acquisti ed il competente DE; quanto sopra è finalizzato alla verifica periodica della correttezza del regolare e progressivo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 314 Incarico di verifica delle conformità

Secondo l'art. 314 la verifica di conformità è svolta dal DE, salvo che si tratti di appalto particolarmente complesso nell'ambito del quale deve quindi essere individuato un ulteriore soggetto (collaudatore).

Al DE (o, se nominato, al collaudatore) devono essere forniti tutti i documenti di gara e contabili, oltre che i certificati delle eventuali prove effettuate.

Applicazione

Si stabilisce che il DE svolga anche le funzioni di incaricato delle verifiche di conformità che dovranno pertanto svolgersi attraverso l'attività di soggetti interni all'Azienda o alle Aziende di AVEC (per gare interaziendali).

La facoltà di incaricare soggetti esterni o una Commissione di collaudo riveste pertanto carattere di assoluta eccezionalità in seguito a valutazioni da svolgere sul singolo contratto.

